

di al 30.9.16



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA BASILICATA**



REGIONE BASILICATA

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

COMITATO UNICO DI GARANZIA

e

CONSIGLIERA DI PARITÀ REGIONALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia e contro le discriminazioni dell'Università della Basilicata (di seguito denominato CUG), nella persona della Presidente pro tempore, Prof.ssa Anna Maria Salvi

e

L'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata (di seguito denominato CPR), nella persona della Consigliera pro tempore, Dott.ssa Maria Anna Fanelli

PREMESSO

-che presso l'Università della Basilicata è stato costituito il CUG con D.R. 188 del 31 Maggio 2013 ai sensi dell'art 21 della Legge 4.11.2010 n. 183 e dell'articolo 16 dello Statuto dell'Università della Basilicata,

- che in data 25 Novembre 2013 è stato emanato il Regolamento CUG che disciplina le modalità di funzionamento dello stesso, conformemente alle suddette disposizioni di legge,

- che il CUG, nella convinzione che il miglioramento della qualità della vita lavorativa e della qualità del "vivere l'università" da parte degli studenti sia di estrema importanza e renda l'Università nel suo complesso migliore, persegue le seguenti finalità:

- operare a vigilanza delle pari opportunità, della valorizzazione e del benessere di chi lavora e studia e contro le discriminazioni di ogni tipo, dirette e indirette, relative al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla lingua, alla disabilità, alla religione, nell'accesso allo studio ed al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di studio e di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera e nella sicurezza sul lavoro;
- contribuire alla gestione delle risorse umane per razionalizzare l'organizzazione dell'Ateneo nel suo complesso, valorizzando le differenze individuali come fattore di qualità nelle prestazioni lavorative; alle attività di conciliazione tra esigenze familiari ed esigenze lavorative attraverso nuove politiche del lavoro; a promuovere il benessere per gli studenti; a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena valorizzazione professionale, per garantire che l'Università diventi sempre di più un luogo di attenzione verso i diritti, le garanzie, il benessere di chi la vive e di connessione tra la cultura accademica e cultura del territorio;
- assumere, nell'ambito delle proprie competenze, compiti di monitoraggio sviluppando interventi e progetti quali indagini conoscitive sul clima lavorativo e dello studio, anche in materia di salute e sicurezza, analisi di genere riguardanti le esigenze di donne e uomini, l'adozione di codici etici

AMS



e di condotta idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione di ogni tipo e di violenza morale e psichica o 'mobbing'.

- che il CUG si avvale della collaborazione di altri organismi che concorrono alla promozione delle condizioni di parità e di pari opportunità, promuovendo l'attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale in materia.
- che, in particolare, come da Regolamento (articolo 11/5), a livello territoriale, il CUG si raccorda con il/la Consigliera/e di Parità Regionale anche per le eventuali necessità di intervento degli uffici territoriali preposti alla risoluzione dei conflitti nell'ambito delle materie ascrivibili al CUG stesso.

CONSIDERATO

che, in base al Decreto legislativo 11.4.2006 n. 198 e succ. modifiche e integrazioni (art. 15 -Compiti e funzioni):

"1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

a) di rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (1);

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;

e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nei mercato dei lavoro;

f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi:

AMS



g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previste dagli articoli (da articolo 42 a 46);

i).collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali;

l) promozione e sostegno ad azioni in giudizi individuali nei casi di rilevata discriminazione;

m) la consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro e assume la titolarità delle azioni in giudizio, nel caso di discriminazioni collettive;

- che, in base alla medesima disposizione, le consigliere e i consiglieri di parità, con il supporto tecnico delle strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 469 del 1997, procedono all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale: alla promozione di progetti di azioni positive nonché, con la collaborazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, acquisiscono informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile;

- che, ai sensi della Direttiva del 4.3.2011 dei Ministri per la Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, i CUG collaborano con le Consigliere di Parità del proprio territorio, in vista della diffusione di conoscenze sulle problematiche legate alle pari opportunità e alle soluzioni adottate e dello scambio delle esperienze da ciascuno maturate, potendo, altresì, concludere accordi di cooperazione per iniziative e progetti condivisi e per una collaborazione strutturale della promozione delle pari opportunità;

TANTO PREMesso E CONSIDERATO,

LE PARTI CONVENGONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART.1

Il CUG della Università della Basilicata e l'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata, CPR, ciascuno nei propri ambiti di competenza, si impegnano:

- ad individuare iniziative utili ad assicurare uguaglianza e pari dignità sul posto di lavoro tra uomini e donne, allo scopo di migliorare la qualità della vita nell'ambiente

AMS

JM

di lavoro e di studio, individuando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta che ne ostacola la piena realizzazione;

- ad attuare una sistematica collaborazione sui temi delle pari opportunità dei diritti e doveri contrattuali, della conciliazione lavoro-studio-famiglia, della sicurezza sul lavoro;

- a realizzare attività seminariali di informazione, formazione e aggiornamento, al fine di coinvolgere tutti i soggetti interessati alle tematiche di cui sopra e a diffondere i contenuti delle medesime iniziative.

ART.2

Le parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle proprie possibilità tecniche ed economiche, a progetti di comune interesse, organizzando e fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni presi, avvalendosi a tale scopo delle proprie strutture e risorse.

ART.3

Le parti predisporranno, possibilmente, le azioni per dar corso alle iniziative intraprese in esecuzione del presente accordo e ne promuoveranno la diffusione.

ART.4

Qualora il perseguimento delle finalità del presente accordo comporti esborsi economici, le parti concorderanno con separato atto gli oneri su ciascuna incumbenti.

ART.5

Il presente accordo non crea vincoli di esclusiva o di prelazione nella scelta di eventuali, ulteriori soggetti con cui intraprendere iniziative nelle materie cui lo stesso si riferisce.


ART.6

Il presente accordo avrà durata dal giorno successivo alla data della stipula fino alla scadenza del mandato del CUG in carica, ovvero fino al 30 settembre 2016. Al termine si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta di una delle parti, da notificare con un preavviso di almeno tre mesi.

Potenza, 20 febbraio 2015

La Consigliera di Parità
della Regione Basilicata

Dott.ssa Maria Anna Fanelli



La Presidente del CUG
dell'Università degli Studi
della Basilicata

Prof.ssa Anna Maria Salvi

